



CITTÀ DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61

Del 28/03/2014

OGGETTO: impianti di climatizzazione estiva e invernale civili siti negli edifici insistenti nel Comune di Velletri; fissazione tariffe per le ispezioni e il bollino verde nonché adempimenti per i manutentori e gli utenti. Approvazione schema di convenzione con la Velletri Servizi Spa.

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 12,50, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. All'appello risultano:

n. ord.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
1)	SERVADIO	Fausto	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	PONTECORVI	Marcello	ASSESSORE V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	ANDREOZZI	Sergio	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	CIARCIA	Marilena	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	MASI	Luca	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	MODIO	Alessandra	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	POCCI	Orlando	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	TREGGIARI	Emanuela	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale				<u>8</u>	<u>0</u>

Il Signor SINDACO-FAUSTO SERVADIO assume la Presidenza e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente DOTTISSA ROSSELLA TREMICELLI, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso **PARERE**, come dal prospetto che segue:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</u>, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <u>FAVOREVOLE</u>.</p> <p>Prop. n° <u>2</u> del <u>21/03/2014</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE <u>Dott. Massimo De Gregori</u></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l'atto:</p> <p><input type="checkbox"/> non comporti riflessi finanziari;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente; pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: <u>FAVOREVOLE</u></p> <p>Prop. n° _____ del ____/____/____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio <u>Dirigente del Servizio Finanziario</u> <u>Dot.ssa Vannelli Ramona</u></p>

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che ai sensi dell'art. 283 del D.Lgv. 152 del 2006, i Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti sono Autorità competente alla vigilanza sugli impianti di climatizzazione estiva e invernale civili e che con la legge n. 10 del 19991, il DPR n.412 del 1993, il D. Lgs. n. 192 del 2005 e il D. Lgs. n. 152 del 2006, DPR 74 del 2013 ad essi sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente e delle risorse energetiche, ed in particolare l'obbligo di effettuare, con le scadenze previste, i controlli e le verifiche sull'osservanza delle norme relative allo stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale ;

che con la delibera di Giunta Regionale Lazio 7 gennaio 2005, n. 131 è stato stabilito, tra l'altro, che il costo della verifica è a carico dell'utente e potrà essere determinato da ogni singolo ente competente, a copertura degli oneri effettivi sostenuti, comprensivi delle spese organizzative per l'esercizio dell'attività di verifica.

Richiamato il DPR n. 74 del 2013, recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale.

Ritenuto dover fissare le tariffe per il bollino verde e le ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva e invernali da effettuarsi sul territorio del Comune, per garantire la copertura degli oneri sostenuti per l'attività di verifica, come di seguito indicato:

le verifiche devono essere effettuate dando priorità agli impianti per i quali non risulti consegnato il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini di legge, a quelli dotati di generatori con anzianità superiore a 15 anni, a quelli dotati di generatore a combustibile solido o liquido, a quelli con potenza nominale utile superiore a 100 kW e agli impianti per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità rispetto alla sicurezza e al rendimento energetico secondo i parametri fissati nell'Art.9 e nell'Allegato B del D.P.R 74/2013.

Le modalità di esecuzione avverranno:

- a campione, senza nessun onere per l'utente, per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 100kW, per i quali sia pervenuta, nei termini, la comunicazione di avvenuta manutenzione e controllo, completa di tutta la documentazione prevista e del bollino verde, per verificare l'attività e la rispondenza dei dati dei rapporti di controllo tecnico di efficienza energetica redatti dai manutentori o installatori o terzi responsabili;
- d'ufficio, con onere a carico degli utenti, su tutti gli impianti per i quali non risulti pervenuta, nei termini, la comunicazione di avvenuta manutenzione e controllo, completa di tutta la documentazione prevista e del bollino verde.

In caso di installazione di nuovo impianto, oltre al rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica debitamente compilato in ogni sua parte con i dati della prima accensione, completo di bollino verde, deve essere inviata copia del certificato di conformità rilasciato dal manutentore o installatore e la scheda identificativa impianto.

In caso di mera sostituzione del generatore, oltre al rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica debitamente compilato in ogni sua parte con i dati della prima accensione, completo di bollino verde, deve essere inviata la sola copia del certificato di conformità rilasciato dal manutentore o installatore.

Viste le tariffe praticate dalla Provincia di Roma e dal Comune di Roma e rilevato che i controlli per la maggior parte degli impianti sono passati da una periodicità di due anni a quattro, si determinano le seguenti tariffe:

A) TARIFFE BOLLINO VERDE

da 10 kW fino a 35 kW	euro 12,00
>35 kW fino a 100 kW	euro 16,00
>100 kW fino a 232 kW	euro 40,00
>232 kW fino a 350 kW	euro 70,00
>350 kW	euro 120,00

B) TARIFFE ISPEZIONI :

B1) Controllo impianti autodichiarati euro 0

B2) Controllo impianti non regolarmente autodichiarati :

da 10 kW fino a 35 kW	euro 65,00
>35 kW fino a 100 kW	euro 100,00
>100 kW fino a 232 kW	euro 130,00
>232 kW fino a 350 kW	euro 160,00
350 kW	euro 200,00

Per ogni generatore aggiuntivo, riduzione dell'importo al 50% di quanto previsto per il generatore principale.

Mancato rispetto da parte dell'utente degli appuntamenti fissati per l'ispezione dell'impianto, ovvero diniego d'accesso per l'ispezione dell'impianto stesso, ovvero impossibilità all'esecuzione dell'ispezione per carenza o mancanza di comunicazioni o intempestività della stessa, quando gli eventi non siano imputabili al verificatore/ispettore o alla Velletri Servizi SpA, rimborso di un importo pari a **30 euro per ogni evento** (onere a carico dell'utente);

Reiterazione dei comportamenti di cui sopra, avvenuti nei dodici mesi precedenti: maggiorazione del rimborso per un importo pari a **100 euro**;

Per la richiesta di verifica della temperatura ambiente euro 75,00.

Gli importi per i bollini verdi, per le ispezioni e per i rimborsi dovranno risultare versati al massimo entro 30 giorni dalla data di riferimento.

L'omesso pagamento del bollino verde entro 30 giorni, anche in presenza di rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica eseguito entro i termini di legge, comporterà l'inserimento dell'impianto tra quelli da verificare d'ufficio con onere a carico dell'utente.

Per le ispezioni e i rimborsi, agli utenti morosi saranno applicate le seguenti penali:

a) maggiorazione pari al 10% della tariffa applicabile nei singoli casi, con un minimo di **euro 10,00**, purchè il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente (ravvedimento operoso) entro il mese successivo al termine suddetto;

b) maggiorazione pari al 30% della tariffa applicabile nei singoli casi, con un minimo di **euro 20,00**, purchè il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente (ravvedimento operoso) entro il terzo mese successivo al termine suddetto.

Di considerare omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo di 3 mesi, ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza:

- la tariffa intera prevista per l'ispezione, aumentata di una penale di importo pari al 100 % della tariffa stessa, con aumento minimo di **euro 50,00** ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza;

- la tariffa intera prevista per l'ispezione, aumentata di una penale di importo pari al 200% della tariffa stessa, con aumento minimo di **euro 100,00** ove il pagamento sia effettuato oltre il termine di 12 mesi dalla sua naturale scadenza.

Di adottare, dopo il tentativo di recupero bonario del credito, la procedura coattiva di riscossione dello stesso, secondo le norme di cui agli artt. 1218, 1219, 1220 del codice civile e al R.D. 14.4.1910, n. 639 nonché ogni altra normativa sopravvenuta, con l'aggiunta al credito stesso degli interessi legali, le spese di notificazione, nonché ogni altra spesa vantata dall'Amministrazione, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore ad **euro 100,00**.

Per le richieste di verifica ai fini della sicurezza, d'impianti limitrofi alla propria abitazione o inseriti in un contesto condominiale da parte di privati cittadini, amministratori di condominio o condomini, per situazioni di **POTENZIALE PERICOLO** o **IMMEDIATO PERICOLO**, queste dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente ai sensi del DPR 445/2000 e da documentazione di rilievo tecnico rilasciata da soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente con indicazione specifica delle motivazioni per le quali si richiede l'intervento d'ispezione ai fini della sicurezza. Gli importi di verifica verranno addebitati al responsabile dell'impianto sottoposto ad ispezione.

Nel caso in cui la visita ispettiva richiesta, non rilevi situazioni di **POTENZIALE PERICOLO** o **IMMEDIATO PERICOLO** riconducibili al responsabile d'impianto, verrà addebitato un importo pari a 150 euro a carico del richiedente autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e un importo pari a 300 euro a carico del soggetto abilitato che ha rilasciato la documentazione di rilievo tecnico.

Di esentare dal pagamento del costo del bollino verde e dell'ispezione gli impianti di climatizzazione estiva e invernale di proprietà del Comune di Velletri, fermo restando l'obbligatorietà:

- del Comune di Velletri ad effettuare l'esercizio e la manutenzione obbligatoria per legge, affidando il compito ad un manutentore o installatore o terzo responsabile abilitato,
- del manutentore o installatore o terzo responsabile affidatario, di consegna del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Velletri Servizi SpA entro i termini previsti e con le cadenze previste dal DPR 74 del 2013, pena il pagamento di un importo pari a **150,00 euro** per ogni impianto omesso.

Tutto ciò considerato e visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Società pubblica Velletri Servizi SpA.

Visti i pareri

DELIBERA

1) Di stabilire, come di seguito, le tariffe per gli impianti di che trattasi, che rimarranno comunque in vigore fino al prossimo aggiornamento:

A) TARIFFE BOLLINO VERDE

da 10 kW fino a 35 kW	euro 12,00
>35 kW fino a 100 kW	euro 16,00
>100 kW fino a 232 kW	euro 40,00
>232 kW fino a 350 kW	euro 70,00
>350 kW	euro 120,00

B) TARIFFE ISPEZIONI :

B1) Controllo impianti autodichiarati **euro 0**

B2) Controllo impianti non regolarmente autodichiarati :

da 10 kW fino a 35 kW	euro 65,00
>35 kW fino a 100 kW	euro 100,00
>100 kW fino a 232 kW	euro 130,00
>232 kW fino a 350 kW	euro 160,00
350 kW	euro 200,00

Per ogni generatore aggiuntivo, riduzione dell'importo al 50% di quanto previsto per il generatore principale.

Mancato rispetto da parte dell'utente dell'appuntamento o degli appuntamenti fissato/ti per l'ispezione dell'impianto, ovvero diniego d'accesso per l'ispezione dell'impianto stesso, ovvero impossibilità all'esecuzione dell'ispezione per carenza o mancanza di comunicazioni o intempestività della stessa, quando gli eventi non siano imputabili al verificatore/ispettore o alla Velletri Servizi SpA, rimborso di un importo pari a **30 euro per ogni evento** (onere a carico dell'utente);

Reiterazione dei comportamenti di cui sopra, avvenuti nei dodici mesi precedenti: maggiorazione del rimborso per un importo pari a **100 euro**;

Richiesta verifica temperatura ambiente, euro 75,00.

Gli importi per i bollini verdi, per le ispezioni e per i rimborsi dovranno risultare versati al massimo entro 30 giorni dalla data di riferimento.

L'omesso pagamento del bollino verde entro 30 giorni, anche in presenza di rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica eseguito entro i termini di legge, comporterà l'inserimento dell'impianto tra quelli da verificare d'ufficio con onere a carico dell'utente.

Per le ispezioni e i rimborsi, agli utenti morosi saranno applicate le seguenti penali:

a) maggiorazione pari al 10% della tariffa applicabile nei singoli casi, con un minimo di **euro 10,00**, purchè il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente (ravvedimento operoso) entro il mese successivo al termine suddetto;

b) maggiorazione pari al 30% della tariffa applicabile nei singoli casi, con un minimo di **euro 20,00**, purchè il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente (ravvedimento operoso) entro il terzo mese successivo al termine suddetto.

Di considerare omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo di 3 mesi, ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza:

- la tariffa intera prevista per l'ispezione, aumentata di una penale di importo pari al 100 % della tariffa stessa, con aumento minimo di **euro 50,00** ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza;

- la tariffa intera prevista per l'ispezione, aumentata di una penale di importo pari al 200% della tariffa stessa, con aumento minimo di **euro 100,00** ove il pagamento sia effettuato oltre il termine di 12 mesi dalla sua naturale scadenza.

Di adottare, dopo il tentativo di recupero bonario del credito, la procedura coattiva di riscossione dello stesso, secondo le norme di cui agli artt. 1218, 1219, 1220 del codice civile e al R.D. 14.4.1910, n. 639 nonché ogni altra normativa sopravvenuta, con l'aggiunta al credito stesso degli interessi legali, le spese di notificazione, nonché ogni altra spesa vantata dall'Amministrazione, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore ad **euro 100,00**.

2) Di stabilire inoltre:

per le richieste di verifica ai fini della sicurezza, d'impianti limitrofi alla propria abitazione o inseriti in un contesto condominiale da parte di privati cittadini, amministratori di condominio o condomini, per situazioni di **POTENZIALE PERICOLO** o **IMMEDIATO PERICOLO**, queste dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente ai sensi del DPR 445/2000 e da documentazione di rilievo tecnico rilasciata da soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente con indicazione specifica delle motivazioni per le quali si richiede

l'intervento d'ispezione ai fini della sicurezza. Gli importi di verifica verranno addebitati al responsabile dell'impianto sottoposto ad ispezione;

nel caso in cui la visita ispettiva richiesta, non rilevi situazioni di **POTENZIALE PERICOLO** o **IMMEDIATO PERICOLO** riconducibili al responsabile d'impianto, verrà addebitato un importo pari a **150 euro** a carico del richiedente autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e un importo pari a **300 euro** a carico del soggetto abilitato che ha rilasciato la documentazione di rilievo tecnico;

l'esenzione dal pagamento del costo del bollino verde e dell'ispezione gli impianti di climatizzazione estiva e invernale di proprietà del Comune di Velletri, fermo restando l'obbligatorietà del Comune di Velletri di effettuare l'esercizio e la manutenzione obbligatoria per legge, affidando il compito ad un manutentore o installatore o terzo responsabile abilitato;

del manutentore o installatore o terzo responsabile affidatario, di consegnare il rapporto di controllo di efficienza energetica alla Velletri Servizi SpA, entro i termini previsti e con le cadenze di cui al DPR 74 del 2013, a pena del pagamento di un importo pari a **150,00 euro** per ogni impianto omesso.

3) Di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con la società pubblica Velletri Servizi SpA.